

Richiesta Chiarimenti n. 2

*Il mio cliente è titolare di una ditta individuale iscritta al Registro Imprese di ***** sin dal ***** con la seguente attività:*

“servizi ausiliari d’impresa nel settore nautico: noleggio attrezzature per la pratica di sport nautici: natanti, tavole da surf, windsurf, piccole imbarcazioni a remi; attività di rimessaggio e ricovero delle attrezzature nautiche suddette; attività di promozione e pubblicità commerciale nel settore nautico.”

Inoltre non sussistono nei suoi confronti motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016.

Ritengo quindi che lo stesso sia in possesso dei requisiti necessari per poter partecipare alla gara.

La volontà del cliente sarebbe però quella di gestire l’attività in concessione insieme ad altri soggetti persone fisiche; si è quindi previsto che, in caso di aggiudicazione della concessione, l’aggiudicatario conferisca il ramo di azienda relativo alla gestione della Conca d’oro, contenente quindi anche la concessione stessa e la relativa garanzia fideiussoria, in una Srl di nuova costituzione con nuovi soci persone fisiche. I nuovi soci apporterebbero capitale.

Il conferente non sarà socio di maggioranza della nuova società.

Tutti i soci della Srl non hanno nei loro confronti motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016.

Vi chiedo quindi di confermare se il conferimento del ramo di azienda relativo alla concessione in oggetto che quindi verrà trasferita in capo alla società conferitaria insieme alla garanzia fideiussoria, stante la previsione codicistica della successione universale nei contratti in caso di conferimento di azienda, è consentito e quindi non comporta la decadenza della concessione o se viceversa non è consentito in base a quanto previsto dall’articolo 10 del disciplinare.

Risposta chiarimenti n. 2

L'avviso di asta prevede quale requisito di accesso l'iscrizione alla Camera di Commercio per la specifica attività di scuola di windsurf intendendo con questa disposizione l'effettivo svolgimento dell'attività di scuola e giustificato dalla presenza in capo alla Ditta di precedenti autorizzazioni per la parte nautica (in Provincia di Trento L..P. 9/2001. Art. 31. autorizzazione per la parte nautica dal Servizio Trasporti provinciale).

L'attività di noleggio attrezzature o di attività commerciale di promozione non garantisce in capo al concorrente la specifica professionalità relativa all'insegnamento sottesa al requisito di accesso.

Quanto alla possibilità di conferimento successivo di un ramo dell'azienda, cessione dell'azienda e l'apporto di nuovi soci, si ricorda che il contratto tratta delle concessione di un bene del patrimonio indisponibile ove l'aspetto della personalità dell'affidamento gioca un aspetto fondamentale.

Come già espresso nella richiesta di chiarimenti n. 1, nell'ottica della maggior partecipazione e della continuità dei contratti della pubblica amministrazione e valutato di caso in caso, possono essere autorizzati dal Comune apporti di nuovi soci e di capitali (fatta salva la verifica dei requisiti previsti dal bando di gara in capo ai nuovi soggetti) purché permanga il rapporto fiduciario instaurato con la Ditta assegnataria che deve esistere per tutto il periodo contrattuale data la particolarità del regime della concessione amministrativa di un bene del patrimonio indisponibile.

La cessione dell'azienda potrebbe costituire causa di decadenza della concessione in quanto potrebbe far venire meno il rapporto fiduciario e il rispetto delle condizioni di gara mettendo il soggetto affidatario in una situazione di favore rispetto agli altri partecipanti all'asta e risultati non assegnatari. Tutto questo alla luce del particolare regime del bene concesso e sottratto temporaneamente all'utilizzo della collettività.